

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2021
3/2021/R/GAS

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1141^a riunione del 14 gennaio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante il *Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG* come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 222/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 222/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2020, 329/2020/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità, 3 dicembre 2020, 521/2020/R/gas;
- il comunicato pubblicato sul sito dell'Autorità in data 28 luglio 2020 "*TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas*" (di seguito: comunicato 28 luglio);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 30 dicembre 2020 (prot. Autorità 26 del 4 gennaio 2020, di seguito: comunicazione 30 dicembre 2020);

- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- l’1 gennaio 2020 è entrata in vigore la complessa riforma della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale relativa ai prelievi di gas presso i punti di interconnessione della rete di trasporto con gli impianti di distribuzione, contenuta nel TISG;
- con la deliberazione 222/2020/R/gas l’Autorità ha approvato ulteriori integrazioni al TISG prevedendo che il Gestore del SII, cui è attribuito il compito di aggregazione dei prelievi dei punti di riconsegna della distribuzione (di seguito: PdR):
 - a) individui, in coordinamento con il Responsabile del Bilanciamento (di seguito: RdB), criteri per la verifica di coerenza dei prelievi di ciascun PdR e segnali alle imprese di distribuzione e agli utenti i PdR che non abbiano superato tali verifiche al fine della correzione delle informazioni di competenza in tempo utile per la trasmissione all’RdB dei dati funzionali alla definizione dei bilanci di trasporto;
 - b) trasmetta all’RdB, unitamente ai dati funzionale alla definizione dei bilanci di trasporto, anche informazioni di dettaglio circa i prelievi dei PdR che anche in esito alle attività di cui alla lettera a), non superino le verifiche di coerenza;
- le richiamate disposizioni della deliberazione 222/2020/R/gas consentono all’RdB, secondo procedure ora definite nel codice di rete, di recepire nell’ambito dei bilanci di trasporto le correzioni segnalate dai propri utenti relativamente ai prelievi dei PdR che non abbiano superato le verifiche di coerenza;
- sono pervenute all’Autorità segnalazioni in merito alla determinazione di corrispettivi di scostamento in ragione di allocazioni a bilancio definitivo determinate sulla base di prelievi che, ancorché abbiano superato le richiamate verifiche di coerenza, risultano anomali e per i quali, di conseguenza, non è stato possibile da parte dell’utente del bilanciamento richiedere la rettifica;
- in tali circostanze, verrebbero applicati dalle imprese di trasporto importi per corrispettivi di scostamento che dovrebbero essere successivamente conguagliati agli utenti nella successiva sessione di aggiustamento a seguito della rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione dei prelievi;
- con la comunicazione 30 dicembre 2020, l’RdB ha trasmesso una proposta per la gestione dei casi, quali quelli segnalati, in cui si rende necessario rideterminare

lo scostamento presso i punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione e le corrispondenti aree di prelievo;

- in particolare, la predetta proposta è formulata per il periodo gennaio – settembre 2020 e prevede che gli utenti del bilanciamento possano presentare richiesta di rideterminazione dello scostamento corredata da apposita documentazione a supporto della stessa e che le relative modalità e tempistiche siano definite in un'apposita procedura operativa resa disponibile sul sito internet dell'RdB.

RITENUTO CHE:

- la proposta trasmessa dall'RdB con comunicazione 30 dicembre 2020 sia funzionale all'efficiente gestione della disciplina dei corrispettivi di scostamento;
- sia pertanto opportuno comunicare all'RdB il nulla osta, per quanto di competenza, a procedere all'applicazione dei corrispettivi di scostamento secondo i criteri descritti nella medesima proposta;
- sia opportuno prevedere che le imprese di trasporto minori, ove necessario, possano adottare misure analoghe a quelle contenute nella proposta del responsabile del bilanciamento

DELIBERA

1. di comunicare al responsabile del bilanciamento il nulla osta, per quanto di competenza, a procedere all'applicazione dei corrispettivi di scostamento secondo i criteri descritti nella medesima proposta, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che le imprese di trasporto minori, ove necessario, possano adottare misure analoghe a quelle contenute nella proposta del responsabile del bilanciamento;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
SStefano Besseghini